



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Risoluzione n. 556119 del 11/08/2003

D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 - Comminazione di sanzione per aver pubblicizzato su depliant prodotti sottoposti a vendita sottocosto senza la relativa obbligatoria indicazione della percentuale di sconto.

Testo della risoluzione

Codesto Comune ha chiesto, con la nota a margine indicata, un parere in merito alla sanzione irrogata ad un direttore di un ipermercato dal locale Comando di Polizia Municipale per aver sottoposto a vendita sotto costo alcuni prodotti, pubblicizzati tramite depliant, senza la relativa indicazione della percentuale di sconto, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In detto comma, infatti, è stabilito che «... Nelle vendite disciplinate dal presente articolo (trattasi delle seguenti tipologie di vendite straordinarie: di liquidazione, di fine stagione e promozionali) lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto ...».

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si precisa, preliminarmente che, per effetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 8, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», le vendite sotto costo rappresentano una particolare modalità di

effettuazione delle vendite promozionali, le quali si caratterizzano per il fatto di essere offerte al pubblico ad un prezzo inferiore di quello d'acquisto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto presidenziale, infatti, per vendita sottocosto si intende «... la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

In conseguenza di quanto sopra, quindi, alle vendite sottocosto non può non applicarsi il disposto di cui al citato articolo 15, comma 5, che richiede l'obbligo da parte dell'esercente dettagliante che intenda effettuare una qualunque tipologia di vendita straordinaria di indicare anche la percentuale di sconto applicata.

Ciò premesso, si fa riferimento al richiamo effettuato nel quesito alla giustificazione fornita dal soggetto sanzionato, negli scritti difensivi presentati, il quale ha sostenuto l'impossibilità di indicare la percentuale di sconto dei prodotti offerti sottocosto, trattandosi di prodotti posti in vendita per la prima volta e per i quali pertanto non era verificabile il relativo prezzo di vendita al pubblico.

Al proposito, lo scrivente Ufficio rileva che detta circostanza non poteva esimere il soggetto in questione dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il fatto che il medesimo, in virtù della sua esperienza e professionalità avrebbe potuto stabilire il normale valore commerciale degli articoli offerti in promozione.